

**POLITICHE INTERNE IN MATERIA  
DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE NON FINANZIARIE E DI  
CLASSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI INDIRETTI IN EQUITY**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 26 Giugno 2012

## Sommario

1. Premessa .....	3
2. Definizioni e contesto normativo.....	3
3. Ambito di Applicazione .....	3
4. Definizione delle strategie della Banca in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie.....	4
4.1 Descrizione delle attività/operatività della Banca e relative strategie .....	4
A. Partecipazione in Organismi di Categoria .....	5
B. Partecipazioni acquisite o detenute con finalità diverse da obiettivi di natura strettamente finanziaria o potenzialmente speculativi .....	5
C. Partecipazioni acquisite o detenute con finalità di natura finanziaria o potenzialmente speculativa .....	6
4.2 Definizione della propensione al rischio della Banca in tema di partecipazioni non finanziarie .....	6
4.3 Classificazione degli investimenti indiretti in <i>equity</i> .....	7
5. Individuazione dei potenziali conflitti di interesse derivanti da relazioni creditizie esistenti e prospettiche .	8
5.1 Individuazione del perimetro di riferimento.....	8
5.2 Livelli di responsabilità e di delega .....	9
5.3 Flussi informativi .....	9
5.4 Criteri di designazione dei rappresentanti negli organi societari e nelle funzioni direttive delle imprese partecipate. ....	9
6. Controlli interni .....	10
6.1 Attribuzione del profilo di rischio alle diverse tipologie di partecipazioni in imprese non finanziarie .....	10
6.2 Controlli interni .....	10
Principali definizioni.....	12
Contesto Normativo .....	16

## 1. Premessa

La disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari è diretta a contenere il rischio di un eccessivo immobilizzo dell'attivo derivante da investimenti partecipativi in imprese finanziarie e non finanziarie; con specifico riferimento a queste ultime, mira altresì a promuovere una gestione dei rischi e dei conflitti di interesse conforme al criterio della sana e prudente gestione.

A tal fine Banca d'Italia dispone che le banche rispettino:

- un **limite generale** all'investimento in partecipazioni e in immobili, da contenere entro l'ammontare del patrimonio di vigilanza a livello consolidato;
- **limiti specifici**, in linea con la disciplina comunitaria, per le partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie, con riferimento sia all'investimento in una singola impresa (**limite di concentrazione**) sia al complesso degli investimenti della specie (**limite complessivo**)<sup>1</sup>.

Tutto ciò premesso, il presente documento, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 Giugno 2012 formalizza le politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie e di classificazione degli investimenti indiretti in *equity*, al fine di garantire il rispetto delle previsioni normative della Banca d'Italia sulle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari di cui alla Circolare 263/06 (Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche) Sez. VI e Sez. VII, Titolo V, Capitolo 4, introdotte, in attuazione della delibera del CICR del 29 luglio 2008, n. 276, con il 9° aggiornamento della Circolare medesima (di seguito, "Disposizioni").

## 2. Definizioni e contesto normativo

Ai fini delle presenti politiche rilevano le definizioni e il contesto normativo di cui all'Allegato 1, cui si rinvia per maggiori dettagli.

## 3. Ambito di Applicazione

La presente disciplina si applica alle partecipazioni in imprese non finanziarie e agli investimenti indiretti in *equity* della Banca.

Sono, pertanto, escluse dalla presente policy le partecipazioni:

- in banche;
- in imprese finanziarie;

---

<sup>1</sup> Si evidenzia che per le BCC-CR sono dettati limiti specifici. In particolare, le banche di credito cooperativo possono assumere:

- i) partecipazioni in banche, IMEL, imprese finanziarie e imprese assicurative in misura non superiore al 20% del capitale della società partecipata. Resta comunque preclusa la detenzione, anche indiretta, di partecipazioni di controllo;
- ii) partecipazioni in imprese strumentali;
- iii) partecipazioni in imprese non finanziarie purché il valore dell'interessenza sia contenuto entro l'1% del patrimonio di vigilanza del partecipante (limite di concentrazione); tale limite è elevato al 3% nel caso di partecipazioni in organismi di categoria. L'insieme di tali interessenze deve essere comunque contenuto entro il limite del 15% del patrimonio di vigilanza (limite complessivo).

- in imprese assicurative;
- in imprese strumentali;
- in imprese in temporanea difficoltà finanziaria,;
- in imprese acquisite per recupero crediti.

## 4. Definizione delle strategie della Banca in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie

### 4.1 Descrizione delle attività/operatività della Banca e relative strategie

I titoli di capitale posseduti dalla Banca, sono costituiti esclusivamente da partecipazioni in società promosse dal movimento del Credito Cooperativo o strumentali, che non rientrano più in tale definizione in base ai principi contabili internazionali. Esse vengono elencate come di seguito.

Società partecipata (caratteristiche nominali dei titoli)	Valore nominale	Valore di bilancio	% capitale posseduto	Patrimonio Netto della Società Partecipata	% rispetto al Patrimonio di Vigilanza della CRA	Tipologia di partecipazione		Limiti	
ICCREA HOLDING S.p.A. - Roma (n. 223.600 azioni possedute - valore nominale unitario Euro 51,65)	11.548.940	11.582.853	1,14%	804.606	9,622%	in impresa finanziaria	finanziaria	20% del capitale della società partecipata	OK
ICCREA BANCA IMPRESA S.p.A. (ex BANCA AGRILEASING S.p.A.) - Roma (n. 8.696 azioni - valore nominale unitario Euro 51,65)	449.148	452.595	0,13%	423.233	0,376%	in banca	finanziaria	20% del capitale della società partecipata	OK
FEDERAZIONE LOMBARDA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO - Soc. Coop. - Milano (n. 13.625 azioni - valore nominale unitario Euro 5,16)	70.305	70.305	2,08%	28.722	0,058%	in impresa strumentale	non finanziaria - in organismo di categoria	3% del patrimonio di vigilanza della società partecipante	OK
UNITA' PRODUTTIVE FEDERATE - Soc. Coop. - Milano (n. 1 azione - valore nominale unitario Euro 5.000,00)	5.000	5.000	1,26%	710	0,004%	in impresa strumentale	non finanziaria - in organismo di categoria	3% del patrimonio di vigilanza della società partecipante	OK
BCC RETAIL S.c.a.r.l. (ex AGECASSE - Soc. Coop.) - Milano (n. 5 quote - valore nominale unitario Euro 1.000,00)	5.000	5.000	1,25%	495	0,004%	in impresa assicurativa	finanziaria	20% del capitale della società partecipata	OK
BANCA POPOLARE ETICA - Soc. Coop. - Padova (n. 50 azioni - valore nominale unitario Euro 51,64)	2.582	2.634	0,01%	35.811	0,002%	in banca	finanziaria	20% del capitale della società partecipata	OK
FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI DEL CREDITO COOPERATIVO - Consorzio fra le Casse Rurali - (n. 1 quota da Euro 516,46)	516	516	0,18%	293	0,000%	in impresa strumentale	non finanziaria - in organismo di categoria	3% del patrimonio di vigilanza della società partecipante	OK
<b>Totale</b>	<b>12.081.492</b>	<b>12.118.904</b>							

(\*) - in base al bilancio al 31.12.2010

(\*\*) - in base alle adesioni pervenute a fine esercizio

Le sopra elencate quote di partecipazione nel capitale di altre imprese non si configurano fra quelle di controllo e di collegamento, sono classificate nel comparto titoli "Attività finanziarie disponibili per la vendita" (AFS) e valutate al costo. Per dette partecipazioni non esiste alcun mercato di riferimento e la Banca non ha intenzione di cederle. Nell'ambito dell'ICAAP non si sono evidenziati rischi connessi alle partecipazioni della Banca.

Nei successivi punti A, B e C vengono individuate le possibili tipologie di partecipazioni in imprese non finanziarie che la Banca detiene o intende acquisire.

#### **A. Partecipazione in Organismi di Categoria <sup>2</sup>**

La Banca, conformemente alle previsioni normative e di Statuto, può detenere partecipazioni in organismi associativi e in società espressione del Movimento del Credito Cooperativo.

#### **B. Partecipazioni acquisite o detenute con finalità diverse da obiettivi di natura strettamente finanziaria o potenzialmente speculativi <sup>3</sup>**

La partecipazione a imprese di tale natura richiede una valutazione della coerenza dello statuto della società partecipata alle finalità di sviluppo del territorio e sociale e agli scopi mutualistici perseguiti dalla Banca e dal Movimento del Credito Cooperativo, anche ai sensi delle proprie disposizioni statutarie.

In tale categoria di partecipazioni sono ricomprese quelle relative a società finalizzate alla gestione di fondi agevolativi di origine territoriale o comunitaria, diversi da quelli ricompresi nella definizione del precedente punto A); dette partecipazioni sono assunte negli stretti termini e tempi previsti dalla gestione delle agevolazioni e dai relativi bandi (che ne definiscono le condizioni di attivazione, gestione e i termini che definiscono la rendicontazione delle attività svolte). Qualora la partecipazione debba definirsi “qualificata” – e quindi anche se priva delle caratteristiche di “controllo” o di “influenza notevole” – la Banca definisce quale pre-requisito all’assunzione della stessa l’impegno da parte dei partecipanti a fare adottare i modelli di organizzazione previsti dal D. Lgs. n. 231/01 e l’assoggettamento della società partecipata alla revisione contabile.

Tali partecipazioni – (che possono essere acquisite anche in fase di *start-up* di imprese privilegiando le cooperative, i consorzi e le società di capitali<sup>4</sup> funzionali agli scopi sopra enunciati) devono, comunque, prevedere:

- un obiettivo di detenzione da parte della Banca, predefinendo - ove possibile - un orizzonte temporale massimo funzionale al raggiungimento degli scopi sottesi alla partecipazione ovvero al raggiungimento dell’equilibrio economico-patrimoniale delle iniziative;
- la possibilità da parte della Banca di esercitare opzioni di uscita dall’investimento al superamento di determinate soglie dimensionali definite ab origine, riferibili anche alle dimensioni (PMI) dell’impresa partecipata e comunque nel rispetto dei limiti statuari e normativi;
- fermo restando quanto successivamente precisato con riguardo ai conflitti di interesse e alle operazioni nei confronti di soggetti collegati nonché alle procedure di cui all’art. 136 TUB, eventuali rappresentanze della Banca nella società partecipata vanno, di preferenza, individuate in soggetti che assicurino le necessarie competenze tecniche anche nella gestione dello specifico ramo d’attività.

---

<sup>2</sup> A titolo esemplificativo, si evidenzia che in tale categoria rientrano le partecipazioni nei Fondi di garanzia e nelle Federazioni. Si precisa, inoltre, che la partecipazione in Iccrea Holding (holding di partecipazioni) va considerata, ai fini della presente disciplina, una partecipazione in società finanziaria e, pertanto, la quota detenuta non concorre allo specifico limite complessivo definito dalle Disposizioni e non rientra nel perimetro della presente policy.

<sup>3</sup> A titolo esemplificativo, si evidenzia che tale categoria comprende: partecipazioni a consorzi o società di servizi sul territorio (anche con partecipazione pubblica) istituiti per finalità mutualistiche e/o sociali, partecipazioni a società veicolo per la gestione di specifici finanziamenti pubblici (diversi da quelli di categoria) alle imprese, ecc.

<sup>4</sup> Si ricorda che ai sensi dell’art. 2361 cod. civ., 2° comma “L’assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall’assemblea [...]”.

La Banca, per quanto di competenza e anche in relazione al limite dimensionale alla propria partecipazione, verifica attraverso le informazioni disponibili (bilancio, relazione dell'amministratore designato, ecc.) che il management della partecipata possieda le necessarie competenze tecniche con riguardo ai profili sopra citati.

### **C. Partecipazioni acquisite o detenute con finalità di natura finanziaria o potenzialmente speculativa <sup>5</sup>**

In tale categoria rientrano anche le partecipazioni in fondi di *private equity* e in fondi immobiliari o in altre società o veicoli societari che svolgono in via esclusiva o prevalente l'assunzione di partecipazioni, limitatamente ai fondi o società/veicoli che presentano le seguenti caratteristiche:

- il cui regolamento prevede che gli investimenti siano destinati a categorie di imprese e in settori economici coerenti con le finalità mutualistiche (es. imprese cooperative e PMI), nonché, preferibilmente
  - promossi da intermediari italiani;
  - promossi o partecipati da società del Movimento di Credito Cooperativo;
  - sottoscrivibili/partecipabili solo da clienti professionali/soggetti istituzionali.

Gli investimenti in argomento sono effettuati, inoltre, nel rispetto della regola dell'operatività prevalente con i soci e del limite all'operatività fuori zona

\*\*\*\*\*

Tutte le partecipazioni definite nel presente paragrafo possono essere o meno supportate da forme di finanziamento a breve, medio o lungo termine.

Le stesse – così come l'assunzione di ogni altra obbligazione della Banca verso la partecipata - sono deliberate nel rispetto della normativa sui conflitti di interesse e di quella, qualora applicabile, relativa alle operazioni nei confronti di soggetti collegati nonché delle procedure di cui all'art. 136 TUB.

### **4.2 Definizione della propensione al rischio della Banca in tema di partecipazioni non finanziarie**

La Banca è consapevole che agli investimenti partecipativi in imprese non finanziarie sono associati specifici rischi.

- Si stabilisce che detti investimenti (sia quelli in Organismi di cui alla lettera A) del presente documento – che non possono essere considerati sotto il governo diretto della Banca e per i quali resterebbe comunque fermo lo specifico limite posto dalle Disposizioni – sia quelli legati ad altre tipologie di partecipazioni) possono essere assunti dalla Banca entro i limiti massimi stabiliti dalle Disposizioni stesse per le BCC/CR, dettagliati per le diverse fattispecie (cfr. Sezione VIII – Titolo V – Capitolo 4 - Sezione VIII delle “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” - circ. 263/06), in particolare:
  - per partecipazioni in imprese strumentali: nessun limite;
  - per partecipazioni in imprese non finanziarie: entro l'1% (3% per partecipazioni in organismi di categoria) del patrimonio di vigilanza del partecipante (limite di concentrazione); l'insieme di tali interessenze deve essere comunque contenuto entro il limite del 15% del patrimonio di vigilanza (limite complessivo);

---

<sup>5</sup> A titolo esemplificativo, si evidenzia che tale categoria comprende le partecipazioni a fondi di *private equity*.

- per partecipazioni in banche, IMEL, imprese finanziarie e assicurative: in misura non superiore al 20% del capitale della società partecipata (resta comunque preclusa la detenzione, anche indiretta, di partecipazioni di controllo); tale ultima casistica è stata riportata per completezza ma non rientra nell'ambito delle politiche interne in esame riguardanti strettamente le partecipazioni in imprese non finanziarie.

Qualora si dovesse verificare una riduzione del patrimonio di vigilanza della Banca di entità tale da comportare il superamento dei limiti consentiti, il Consiglio di Amministrazione deve tempestivamente deliberare un programma di riallineamento e/o regolarizzazione.

Le categorie di rischio associabili alle partecipazioni detenute sono enucleate nel successivo paragrafo 6.1

### 4.3 Classificazione degli investimenti indiretti in equity

Gli investimenti al capitale di imprese non finanziarie, effettuati attraverso organismi interposti (quali ad es.: *holding* non finanziarie, fondi di private *equity*, veicoli societari, etc.) sottoposti a controllo o influenza della banca o del gruppo bancario (cosiddetti investimenti indiretti in *equity*) sono da assimilare alle partecipazioni. In ragione dei rischi che tali forme di partecipazione indiretta comportano, gli stessi sono soggetti ai limiti prudenziali (generale, di concentrazione e complessivo) ed alle regole organizzative e di governo societario previste dalla normativa prudenziale in materia di partecipazioni.

L'acquisizione e la detenzione di investimenti indiretti in *equity* sono consentite alle Banche di Credito Cooperativo limitatamente a investimenti in categorie di imprese e in settori economici coerenti con le finalità mutualistiche (es. imprese cooperative e PMI), nel rispetto della regola di operatività prevalente con i soci e del limite all'operatività fuori zona.

Al riguardo, la normativa prudenziale richiede alle banche di definire e adottare politiche interne per la classificazione degli investimenti indiretti al capitale di imprese non finanziarie, sulla base delle definizioni (sezione VI, par. 2 delle Disposizioni) e dei criteri di classificazione (sezione VI, par. 3 delle Disposizioni) previsti dalla normativa.

In particolare, i citati investimenti sono classificati, a fini di vigilanza, in relazione ai seguenti elementi:

- tipologia di relazione** intercorrente tra la banca/gruppo bancario partecipante e l'organismo interposto; le relazioni rilevanti sono qualificate come "controllo", "influenza notevole" o "indipendenza", come di seguito precisato:
  - controllo: la capacità di determinare le strategie finanziarie e operative dell'organismo interposto – anche congiuntamente con altri soggetti – relativamente alla scelta e alla gestione degli investimenti; il potere di controllo sugli investimenti si presume in capo al soggetto che effettua l'investimento maggioritario in termini assoluti (oltre il 50 per cento) o relativi (maggior singolo investitore);
  - influenza notevole: la capacità di condizionare le strategie finanziarie e operative dell'organismo interposto relativamente alla scelta e alla gestione degli investimenti, in quanto si detenga una quota rilevante di tali investimenti e si disponga della possibilità di partecipare alle relative decisioni; si presume la detenzione di una quota rilevante in presenza di un investimento pari almeno al 20 per cento;
  - indipendenza: l'assenza di una relazione di controllo o influenza, come sopra definiti.

- ii. **finalità dell'investimento:** in relazione alla stabilità ovvero temporaneità ed alla circostanza che l'investimento sia, o meno, effettuato esclusivamente a fini di trading, alla luce anche della presenza, o meno, di significative restrizioni alla capacità della banca di valutare e liquidare l'investimento;
- iii. **diversificazione e liquidità dell'investimento:** nei casi in cui gli investimenti siano effettuati attraverso un organismo sul quale la banca (il gruppo) non è in grado di esercitare controllo o influenza notevole (sussistenza, quindi, di una relazione di "indipendenza" tra la banca e l'organismo interposto).

La Banca detiene un'unica tipologia di investimenti indiretti in equity e, precisamente, 75 mila euro relativi a un fondo chiuso riservato alle BCC-CR ora denominato "Intermonte BCC Private Equity SGR SpA" (ex "BCC Private Equity"). Trattasi di importo esiguo relativo a "Quote di O.I.C.R." classificate nel comparto titoli "Attività finanziarie disponibili per la vendita" e valutate al *fair value*. La tipologia di relazione è di indipendenza. L'attuale partecipazione della Banca a detto fondo verrà portata a termine secondo gli impegni contrattualmente previsti in origine; a conclusione dell'operazione la Banca opererà nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla Normativa di Vigilanza e dalle presenti politiche interne, anche assimilando gli investimenti indiretti in equity alle partecipazioni ai fini dei limiti quantitativi generale, di concentrazione e complessivo.

## **5. Individuazione dei potenziali conflitti di interesse derivanti da relazioni creditizie esistenti e prospettiche**

I conflitti di interesse connessi alle partecipazioni in imprese non finanziarie possono essere ricondotti alle seguenti casistiche:

- soggetti che rivestono cariche nella Banca e nel soggetto partecipato;
- offerta alla clientela di strumenti finanziari collegati alla partecipazione detenuta dalla Banca (ai sensi della normativa MiFID);
- erogazione di finanziamenti alla società partecipata. A tali fini rileva anche la percentuale di partecipazione detenuta;
- parti correlate che assumono cariche/partecipazioni nei soggetti in cui la Banca vuole assumere partecipazioni.

Per ulteriori dettagli in merito alle modalità di gestione degli stessi, si rimanda alle disposizioni contenute nei riferimenti adottati con riguardo alle operazioni con soggetti collegati, alle procedure e politiche adottate ai fini MIFID, alle disposizioni interne ai fini dell'applicazione dell'art. 136 TUB.

### **5.1 Individuazione del perimetro di riferimento**

Il perimetro soggettivo individua i soggetti cui riferire una forma di conflitto di interesse rilevante ai sensi delle Disposizioni di vigilanza prudenziale in tema di partecipazioni e di operazioni con soggetti collegati e ai sensi dell'art. 136 T.U.B..

Tale perimetro viene individuato nei limiti dell'ordinaria diligenza facendo riferimento:

- alle dichiarazioni che gli esponenti aziendali sono tenuti a rendere, all'atto della nomina e a seguito delle modifiche delle situazioni pregresse;
- alle informazioni richieste in fase di apertura di nuovi rapporti partecipativi o in fase di stipula dei contratti di qualsiasi natura con il soggetto partecipato.



La Banca ha definito che, con riferimento alla fase di decisione circa l'assunzione di partecipazioni, la loro dismissione o cessione, l'assunzione di qualunque obbligazione verso società partecipate (e, quindi, non solo nel caso di operazioni di finanziamento collegate alle stesse) il processo che disciplina l'operatività con tali Soggetti si articola in uno specifico iter procedurale (istruttorio, deliberativo e di monitoraggio) volto a garantirne l'imparzialità e la correttezza sostanziale e procedurale.

Con riguardo a tutte le operazioni su partecipazioni in imprese non finanziarie o investimenti indiretti in equity, per motivi di prudenza, viene adottata la disciplina - e relativi parametri e riferimenti - delle procedure deliberative per le operazioni con soggetti collegati assunta con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 Giugno 2012. Ciò a prescindere dal fatto che la partecipazione assunta sia qualificata.

## **5.2 Livelli di responsabilità e di delega**

Ogni decisione relativa a operazioni con società partecipate - fatta eccezione per quelle di competenza dell'Assemblea dei Soci<sup>6</sup>- è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Con la sola eccezione delle operazioni relative al Fondo di Garanzia dei Depositanti, si dispone sempre:

- una fase istruttoria e la conduzione delle eventuali trattative con il coinvolgimento della Direzione Generale;
- l'elaborazione da parte dell'UO Controllo Rischi per l'Organo/funzione deliberante di una valutazione in merito alla coerenza con i profili di rischio definiti dalla Banca, all'opportunità strategica, alla convenienza economica dell'operazione, nonché circa il rispetto dei limiti definiti;
- un'adeguata motivazione espressa da parte dell'Organo deliberante.

## **5.3 Flussi informativi**

In aggiunta alle ordinarie informative sui Bilanci delle società partecipate, sono indirizzati agli organi di governo e controllo i seguenti flussi informativi:

- stante la componente potenzialmente dinamica degli aggregati di riferimento (quote detenute e Patrimonio di Vigilanza) rispetto ai limiti alle partecipazioni detenibili in imprese non finanziarie, flussi, con cadenza semestrale, relativi al rispetto di detti limiti ovvero una tempestiva informativa in merito all'approssimarsi del superamento dei limiti definiti;
- relazione annuale da parte dei rappresentanti negli organi societari e nelle funzioni direttive delle imprese partecipate, focalizzata sui rischi associati all'investimento;
- una rendicontazione annuale circa l'andamento delle operazioni;
- i flussi informativi prodotti dalle Funzioni di Controllo, indicati nel paragrafo 6.2.

## **5.4 Criteri di designazione dei rappresentanti negli organi societari e nelle funzioni direttive delle imprese partecipate.**

In generale i criteri di designazione di rappresentanti negli organi societari e nelle funzioni direttive delle imprese partecipate seguono i principi di rappresentanza associativo istituzionale della categoria per gli investimenti partecipativi di tipo A) e di competenza tecnico/professionale per gli investimenti di tipo B) e C).

---

<sup>6</sup> Cfr. nota 4.

In ogni caso, laddove sia prevista la designazione di soggetti titolari di poteri delegati presso la Banca partecipante, gli stessi devono intendersi sospesi o non applicabili alle decisioni – nelle medesime materie nelle quali sono stati attribuiti dalla Banca – che riguardano le società partecipate.

Nell'accettazione di incarico – nonché nel loro svolgimento - i rappresentanti della Banca designati nelle società partecipate non accettano deleghe che li pongano in potenziale conflitto di interesse con la Banca stessa: a mero titolo esemplificativo, il Direttore Amministrativo della Banca – qualora nominato nel Consiglio della Partecipata – non può accettare deleghe rilevanti ai fini della formazione del Bilancio della società partecipata.

## 6. Controlli interni

### 6.1 Attribuzione del profilo di rischio alle diverse tipologie di partecipazioni in imprese non finanziarie

Come cennato, ad eccezione delle partecipazioni in imprese non finanziarie riconducibili a quelle di cui al punto A) sulle quali si ritiene insistano prevalentemente rischi non governabili direttamente dalla Banca, tranne quelli di *compliance* collegati alla particolare disciplina delle connessioni soggettive (ad es. art. 136 TUB), i rischi che la Banca identifica nelle diverse tipologie di partecipazioni detenute sono i seguenti:

- rischio di mercato (posizione specifica): circa il valore della partecipazione iscritta in bilancio ed in funzione della classificazione operata;
- rischio di credito: relativamente alle linee di credito erogate dalla Banca alla partecipata;
- rischio di *compliance*: relativo al mancato rispetto dei processi deliberativi normativamente previsti o qui definiti riguardanti l'assunzione della partecipazione (di tipo B) o C)), l'erogazione di finanziamenti alla società partecipata, il superamento dei limiti (quantitativi o qualitativi) definiti;
- rischio di liquidità: circa lo smobilizzo della posizione ovvero la mancata attivazione di particolari clausole di "way out" dall'investimento;
- rischio operativo/reputazionale: associato all'andamento della partecipazione in termini di raggiungimento degli scopi sociali, economicità o rispetto delle regole di conformità nella gestione proprie della partecipata ovvero relativi al comportamento tenuto dagli amministratori della stessa e, in particolare, dai rappresentanti designati negli organi societari e nelle funzioni direttive delle imprese partecipate.

Detti rischi influenzano periodicità e tipologie di controllo.

### 6.2 Controlli interni

#### Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è chiamato a svolgere un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di partecipazioni nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività svolta nel comparto partecipazioni con gli indirizzi strategici e gestionali adottati dalla Banca.

**Funzione di Conformità:** verifica l'esistenza e l'affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.

**Funzione di Revisione Interna:**

- verifica il concreto rispetto delle Disposizioni e della presente policy;
- verifica l'avvenuta esecuzione e l'eshaustività degli accertamenti condotti con frequenza almeno annuale dalla Funzione di Conformità

La **Funzione di Conformità** effettua i controlli con la periodicità definita dal Consiglio di Amministrazione cui ne riferisce gli esiti entro il termine di approvazione del bilancio dell'anno in cui gli stessi sono previsti dal piano di verifica approvato.

La **Funzione di Revisione Interna** effettua i controlli con la periodicità definita dal Consiglio di Amministrazione e ne rendiconta gli esiti entro il termine di approvazione del bilancio dell'anno in cui gli stessi sono previsti dal Piano di Audit.

## Allegato 1

### Principali definizioni

Ai fini del presente documento si definiscono:

- “*partecipazione*”, il possesso di azioni o quote nel capitale di un'altra impresa che, realizzando una situazione di legame durevole con essa, è destinato a sviluppare l'attività del partecipante. Un legame durevole sussiste in tutti i casi di controllo e di influenza notevole ai sensi delle presenti disposizioni nonché nelle altre ipotesi in cui l'investimento della banca si accompagni a stabili rapporti strategici, organizzativi, operativi, finanziari.

A titolo di esempio, costituisce indice di un legame durevole il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

- i) la banca (il gruppo bancario) è parte di un accordo con l'impresa partecipata o con altri partecipanti di questa, che le consente di sviluppare attività comuni con essa (es. cooperazione nel campo della produzione, ricerca e sviluppo; contratti di fornitura a lungo termine e/o accordi commerciali; finanziamenti congiunti);
- ii) per effetto di condizioni stabilite convenzionalmente o di impegni assunti unilateralmente, la banca (il gruppo bancario) è limitata nella facoltà di esercitare liberamente i propri diritti relativi alle azioni o quote detenute, in particolare per quanto riguarda la facoltà di cessione;
- iii) la banca (il gruppo bancario) è legata all'impresa partecipata da legami commerciali (es. prodotti comuni, *cross-selling*, linee di distribuzione) o da transazioni rilevanti;
- iv) un prolungato periodo di possesso dell'interessenza (oltre 12 mesi) che evidenzia l'intenzione della banca (del gruppo bancario) di contribuire alle attività dell'impresa.

Costituiscono altresì partecipazione, in presenza di un legame durevole:

- a. il possesso di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, emessi da una società a fronte di apporti non imputati a capitale che, senza dar luogo a un diritto al rimborso, danno diritto a una quota degli utili dell'attività ovvero a una quota del patrimonio netto risultante dalla liquidazione dei beni dell'impresa o del patrimonio destinato a uno specifico affare;
- b. la stipula di contratti derivati o il possesso di strumenti finanziari che, attribuendo diritti su azioni o su altre forme di *equity* di cui al precedente punto a., comportino per la banca o il gruppo bancario l'impegno incondizionato ad acquistare una partecipazione oppure consentano, se esercitati o convertiti, di esercitare il controllo o un'influenza notevole su un'impresa, tenendo conto degli altri possessi, diritti e di ogni altra circostanza rilevante;
- c. la stipula di contratti derivati o il possesso di strumenti finanziari che, realizzando la dissociazione tra titolarità formale e proprietà sostanziale di azioni o quote di capitale, comportino per la banca o per il gruppo bancario l'assunzione del rischio economico proprio di una interessenza partecipativa. Non si considerano partecipazione le azioni o quote di capitale di cui una banca, per effetto dei medesimi contratti, abbia acquisito la titolarità senza assumere il relativo rischio economico o i cui diritti di voto possano essere esercitati, a propria discrezione, dalla controparte.

Non rientrano nella definizione di partecipazione:

- le operazioni di acquisto di azioni che presentino l'obbligo per il cessionario di rivendita a una data certa e a un prezzo definito (operazioni pronti contro termine);

- il mero possesso di azioni a titolo di pegno, disgiunto dalla titolarità del diritto di voto;
  - le interessenze detenute in veicoli costituiti in Italia o all'estero al solo scopo di dare veste societaria a singole operazioni di raccolta o impiego e destinati a essere liquidati una volta conclusa l'operazione. Le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria del veicolo;
- “*partecipazione qualificata*”, il possesso, diretto o indiretto, di azioni o quote pari o superiori al 10 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o altro organo equivalente di un'impresa oppure che comporta il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla gestione dell'impresa stessa. A tali fini non si tiene conto delle azioni e dei diritti rivenienti da interessenze classificate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, purché non superiori al 2 per cento del capitale dell'impresa partecipata.

Rientrano tra le partecipazioni qualificate, al ricorrere dei requisiti sopra indicati, le fattispecie a., b. e c. sub partecipazione;

- “*controllo*” ai sensi dell'articolo 23 TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

- a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;
  - b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo;
- “*influenza notevole*”, il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- i) la banca (il gruppo bancario) è rappresentata nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- ii) la banca (il gruppo bancario) partecipa alle decisioni di natura strategica dell'impresa partecipata, in particolare in quanto disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;

- iii) tra la banca (il gruppo bancario) e l'impresa partecipata intercorrono "operazioni di maggiore rilevanza" come definite ai fini della disciplina delle attività di rischio nei confronti di soggetti collegati, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali;
- "*partecipazione indiretta*", le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate o sottoposte a influenza notevole le società e imprese partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;
  - "*impresa assicurativa*", un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione assicurativa mista, come definite dall'art. 1, comma 1, lettere da t) a cc) del d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle assicurazioni private");
  - "*impresa finanziaria*", un'impresa, diversa da una banca o da un IMEL, che esercita in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni, quando chi la esercita non sia impresa non finanziaria ai sensi delle presenti disposizioni; una o più delle attività ammesse al mutuo riconoscimento previste dall'articolo 1, comma 2, lettera f), punti da 2 a 12 del TUB; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Si presume finanziaria l'impresa iscritta in un albo o elenco pubblico di soggetti finanziari e quella che, indipendentemente dall'iscrizione in albi o elenchi, è sottoposta a forme di vigilanza di stabilità di un'autorità italiana o di uno Stato dell'UE o del Gruppo dei Dieci ovvero di quelli inclusi in apposito elenco pubblicato dalla Banca d'Italia.

Sono imprese finanziarie altresì le società di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari, le società che esercitano esclusivamente l'agenzia in attività finanziaria e le relative attività connesse e strumentali;

- "*impresa strumentale*", un'impresa, diversa da un'impresa finanziaria, che esercita in via esclusiva o prevalente un'attività ausiliaria all'attività di una o più banche o gruppi bancari. Rientrano tra le attività ausiliarie, ad esempio, la proprietà e la gestione di immobili per uso funzionale della banca, la fornitura di servizi informatici, l'erogazione di servizi o la fornitura di infrastrutture per la gestione di servizi di pagamento, i servizi di intestazione fiduciaria e di trustee;
- "*impresa non finanziaria*", un'impresa diversa da una banca, da un IMEL, da un'impresa assicurativa, finanziaria o strumentale. Rientrano nella definizione di "impresa non finanziaria" le imprese che, svolgendo in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, detengono interessenze prevalentemente in imprese non finanziarie con lo scopo di dirigerne e coordinarne l'attività. L'attività di direzione e coordinamento si presume in capo alla società di partecipazioni tenuta a consolidare nel proprio bilancio le imprese partecipate e comunque in caso di controllo.

Sono imprese non finanziarie anche le società aventi per oggetto sociale esclusivo il possesso di partecipazioni e che detengono investimenti in un'unica impresa non finanziaria;

- "*patrimonio di vigilanza*", l'aggregato definito dal Titolo V, Capitolo 1, delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 e successivi aggiornamenti);

Con riferimento agli investimenti indiretti in *equity*:

- "*controllo*": la capacità di determinare le strategie finanziarie e operative dell'organismo interposto – anche congiuntamente con altri soggetti – relativamente alla scelta e alla gestione degli investimenti; il potere di controllo sugli investimenti si presume in capo al soggetto che effettua l'investimento maggioritario in termini assoluti (oltre il 50 per cento) o relativi (maggior singolo investitore);

- “*influenza notevole*”: la capacità di condizionare le strategie finanziarie e operative dell’organismo interposto relativamente alla scelta e alla gestione degli investimenti, in quanto si detenga una quota rilevante di tali investimenti e si disponga della possibilità di partecipare alle relative decisioni; si presume la detenzione di una quota rilevante in presenza di un investimento pari almeno al 20 per cento;
- “*indipendenza*”: l’assenza di una relazione di controllo o influenza, come sopra definiti;
- “*organismo interposto*”: una società, un OICR o altro organismo che si interpone tra la banca o il gruppo bancario e l’impresa oggetto dell’investimento finale, quando non inclusi nel perimetro di consolidamento del gruppo bancario. Rientrano nella definizione: le imprese che svolgono in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni, quando non siano qualificabili come “imprese finanziarie” ai sensi delle presenti disposizioni; i fondi comuni di investimento aperti e chiusi, anche nella forma di *limited partnership* in cui la banca o una società del gruppo assume il ruolo di *general partner* (o altre strutture equivalenti); i veicoli societari istituiti al solo scopo di detenere una o più interessenze partecipative nell’interesse della banca o del gruppo bancario.

Con riferimento alle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati:

- “*soggetti collegati*”, l’insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi. Per l’applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti a un gruppo bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato dalla capogruppo per l’intero gruppo bancario;
- “*parte correlata*”, i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una singola banca, con una banca o un intermediario vigilato appartenenti a un gruppo, con la società finanziaria capogruppo:
  1. l’esponente aziendale;
  2. il partecipante;
  3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell’organo con funzione di gestione o dell’organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l’esercizio di tali diritti o poteri;
  4. una società o un’impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un’influenza notevole;

Con riferimento alle BCC-CR, nella generalità dei casi, non rilevano le definizioni di cui ai punti 2, 3) e Pertanto, l’insieme delle parti correlate coincide sostanzialmente con gli esponenti aziendali, vale a dire coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato.

— “soggetti connessi”:

1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
2. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
3. gli stretti familiari di una parte correlata.

Con riferimento alle BCC-CR, non rileva la definizione di cui al punto 2.

- “*parte correlata non finanziaria*” una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d’impresa non finanziaria come definita nell’ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il partecipante e una delle parti correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili;
- “*stretti familiari*”, i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest’ultimo;
- “*amministratore indipendente*”, l’amministratore, il consigliere di gestione o di sorveglianza che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell’operazione ai sensi dell’art. 2391 c.c., in possesso almeno dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo statuto della banca ai fini di quanto previsto dalle disposizioni sul governo societario
- “*operazione con soggetti collegati*”, la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Non si considerano operazioni con soggetti collegati:
  - quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
  - i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
  - le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di collateral poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
  - le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d’Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l’esecuzione di istruzione impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo;
- “*operazione di maggiore rilevanza*”, l’operazione con soggetti collegati il cui controvalore in rapporto al patrimonio di vigilanza (consolidato, nel caso di gruppi) è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo quanto riportato in allegato, alla voce “Indice di rilevanza del controvalore”. La banca può individuare altre operazioni da considerare di maggiore rilevanza in base a indicatori qualitativi o quantitativi. In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell’esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza;
- “*operazione di minore rilevanza*”, l’operazione con soggetti collegati diversa da quella di maggiore rilevanza;
- “*operazione ordinaria*”, l’operazione con soggetti collegati, di minore rilevanza, rientrante nell’ordinaria operatività della banca e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Nel definire le operazioni della specie, la banca tiene conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all’ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte.

## Contesto Normativo

La materia è regolata dalla seguente normativa di riferimento:



- direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006, e successive modifiche, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio;
- direttiva 2006/49/CE del 14 giugno 2006, e successive modifiche, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi;
- seguenti articoli del TUB:
  - articolo 1, comma 2, lett. h-quater, che definisce le partecipazioni come le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;
  - articolo 53, comma 1, lett. a), b), c), d) e d-bis), che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di emanare, in conformità delle deliberazioni del CICR, disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie;
  - articolo 53, comma 2, in base al quale le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
  - articolo 67, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), che, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità con le deliberazioni del CICR, la facoltà di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie;
  - articolo 67, comma 2, in base al quale le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
- deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 276, in materia di partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari;
- articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante la "Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi", e in particolare i commi 29, 30 e 31, concernenti le banche costituite in forma di società cooperativa a responsabilità limitata che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci ("banche di garanzia collettiva dei fidi");
- Istruzioni di Vigilanza per le Banche (Titoli IV, V e VII);
- decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche ed integrazioni (TUF);
- Codice Civile art. 2391 bis contenente regole volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate;
- principio contabile internazionale IAS 24 – informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate;
- regolamento Consob recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate n.17221 del 12 Marzo 2010, aggiornato dalla delibera n.17389 del 23 giugno 2012<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Benché le BCC-CR non siano soggette alla normativa Consob – non essendo Società quotate o con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante - si ritiene opportuno far riferimento anche a tali disposizioni per garantire un presidio più rigoroso.